



PROVINCIA DI BRIDISI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION/SERVIZI GENERALI PRESSO LE SEDI DEI CORSI UNIVERSITARI A BRINDISI

Brindisi, dicembre 2011

**ATTI PROVINCIALI: Determinazione a contrarre n. 2156 del 21/12/2011
del Dirigente del Servizio Finanziario**

Indice

- Art. 1 - oggetto dell'appalto
- Art. 2 – contenuto del servizio
 - 2.1 apertura chiusura sedi/uffici
 - 2.2 reception
 - 2.3 sorveglianza ai piani
 - 2.4 controllo e regolazione accessi
 - 2.5 smistamento della posta
 - 2.6 controllo buon funzionamento degli impianti
 - 2.7 compiti in materia di sicurezza
- Art. 3 – sedi, unità lavorative, orari
- Art. 4 – modifica delle sedi e degli orari
- Art. 5 – durata del contratto
- Art. 6 – corrispettivi ed importo a base di gara
- Art. 7 - inquadramento del personale e Contratto Collettivo Nazionale da applicare
- Art. 8 – prestazioni di carattere straordinario
- Art. 9 – adempimenti preliminari all'attivazione dell'appalto
- Art. 10 - competenze del responsabile dell'appalto
- Art. 11 – obblighi dell'impresa aggiudicataria
- Art. 12 – personale addetto all'esecuzione del servizio
- Art. 13 – referenti per l'esecuzione del contratto
- Art. 14 – responsabile unico del procedimento
- Art. 15 – direttore dell'esecuzione
- Art. 16 – cauzioni e assicurazioni
- Art. 17 – fatturazioni e pagamenti
- Art. 18 – tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 19 - penali per ritardato adempimento
- Art. 20 – risoluzione del contratto e recesso dal contratto
- Art. 21 – rispetto della segretezza e della riservatezza
- Art. 22 – subappalto e cessione del contratto
- Art. 23 – foro competente
- Art. 24 – rinvii normativi



Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto l'esecuzione del servizio di portierato / reception / servizi generali, agli immobili sede dei corsi universitari ubicati presso il comprensorio "Cittadella della Ricerca S:C:p.A" Brindisi, secondo le modalità dettagliatamente descritte negli articoli successivi.

ART. 2 – CONTENUTO DEL SERVIZIO

Per servizi di portierato, reception, servizi generali oggetto del presente appalto si intende lo svolgimento di attività consistenti nell'esecuzione, a seconda delle effettive necessità, delle seguenti mansioni.

Art. 2.1 – *apertura chiusura sedi / uffici*

Si intende lo svolgimento di: apertura o chiusura delle sedi interessate al servizio e secondo gli orari concordati, controllo della chiusura degli infissi e delle luci, l'inserimento o la disattivazione di sistemi di allarme (ove previsti), la consegna e la custodia delle chiavi.

Art. 2.2 – *reception*

Si intende lo svolgimento di: servizio di prima informazione all'utenza, smistamento dell'utenza e dei visitatori.

Art. 2.3 – *sorveglianza ai piani*

Si intende lo svolgimento di: servizio di informazione all'utenza ed ai visitatori, assistenza agli uffici e sorveglianza non armata.

Art. 2.4 - *controllo e regolazione accessi*

Si intende lo svolgimento di: la regolazione ed il controllo dei flussi di accesso (personale, utenti, visitatori, fornitori ecc.) anche mediante l'esibizione di documenti di identità. Controllo dei passi carrai.

Art. 2.5 *smistamento della posta*

Si intende lo svolgimento di: la ricezione e lo smistamento della posta (corrispondenza ordinaria, lettere raccomandate, telegrammi e plichi postali). Supporto alla distribuzione della posta.

Art. 2.6 *controllo buon funzionamento degli impianti*

Si intende lo svolgimento di: segnalazione di eventuali anomalie del funzionamento dei sistemi elettrici, di allarme e dei sistemi antincendio, per i successivi interventi tecnici di competenza.

Art. 2.7 *compiti in materia di sicurezza*

Si intende lo svolgimento di: collaborazione nelle procedure di evacuazione antipanico ed antincendio, richieste di intervento di ambulanze, forze dell'ordine e vigili del fuoco nei casi di emergenza come da procedure comunicate ed addestramento ricevuto.



Art. 3 – **sedi, unità lavorative, orario**

Il servizio di portierato/reception/servizi generali dovrà essere eseguito agli immobili sede dei corsi universitari ubicati presso il comprensorio “Cittadella della Ricerca S:C:p.A” Brindisi, S.S. 7 per Mesagne Km 7+300 – Brindisi.

Il servizio de quo dovrà essere svolto da n. 4 unità lavorative di II° Livello (cat. Operai comuni) del C.C.N.L. FISE MULTISERVIZI di riferimento, per un monte ore pari a n. 40 ore settimanali pro capite (full time) dal lunedì al venerdì, distribuito nelle seguenti fasce orarie: 8/16 – 12/20.

Art. 4 –**modifica delle sedi e degli orari**

La Provincia di Brindisi nell’ambito di eventuali processi di razionalizzazione / ottimizzazione delle proprie strutture, si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di procedere ad una riduzione dell’affidamento (sia come orari e sia come sede di servizio), nel rispetto dell’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

La Provincia di Brindisi effettuerà le suddette riduzioni a suo insindacabile giudizio ed in relazione al soddisfacimento delle proprie esigenze.

La modifica dell’articolazione oraria e dei servizi di portierato verrà comunicata con congruo anticipo pari a 15 giorni mediante nota scritta trasmessa tramite fax o posta elettronica, ciò al fine di porre in condizione la ditta esecutrice del servizio di riorganizzare il proprio personale.

Art. 5 – **durata del contratto**

Il contratto oggetto del presente appalto avrà decorrenza dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto ovvero dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio prima della sottoscrizione del contratto ed avrà durata di due anni, fatta salva l’attuazione delle modifiche previste dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 23 commi 14 e seguenti per effetto delle quali l’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di dare applicazione all’art. 57 comma 5° del D. Lgs. 163/2006.

Art. 6 – **corrispettivi ed importo a base di gara**

L’importo a base di gara del presente appalto è pari ad € **239.914,40=, IVA esclusa**, così suddiviso:

- € **239.114,40=**, oltre i.v.a., **base d’appalto**, soggetta a ribasso, così suddivisa:
- € **800,00=**, oltre l.v.a., per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 7 – **Inquadramento del personale e Contratto collettivo nazionale da applicare.**

Premesso che per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto il CCNL da applicarsi è quello per i dipendenti da aziende esercenti “Servizi di Pulizia e Servizi Integrati / Multiservizi”, il livello del personale da impiegare nel presente appalto è il II°, il cui profilo professionale è sommariamente descritto nella parte “inquadramento del personale” del CCNL citato.



Il personale inquadrato nel II° livello verrà retribuito in base a quanto disposto dal citato CCNL ed in misura non inferiore a quanto stabilito per gli operai dalle tabelle ministeriali con la decorrenza più prossima.

Art. 8 – prestazioni di carattere straordinario

Qualora si rendessero necessarie in una o più delle sedi sopra indicate prestazioni supplementari rispetto a quelle descritte nel presente atto, dovrà essere eseguito solo previa richiesta scritta del Dirigente del Servizio Finanziario della Provincia di Brindisi. Dette prestazioni supplementari previamente autorizzate, dovranno essere rendicontate mensilmente dall'impresa aggiudicataria con idonea e dettagliata documentazione inviata per iscritto al su indicato Dirigente ed inoltre dovranno essere fatturate separatamente rispetto alle prestazioni di carattere ordinario.

Per tali prestazioni verrà corrisposto un compenso orario fisso corrispondente al costo orario dell'addetto di II livello offerto in sede di gara. E' pertanto esclusa qualsiasi maggiorazione del compenso sopra indicato in caso di prestazioni effettuate di sabato o in giornate festive.

Art. 9 – adempimenti preliminari all'attivazione dell'appalto

- ⇒ Qualora il R.U.P. non avesse già autorizzato l'esecuzione anticipata delle prestazioni, successivamente alla sottoscrizione del contratto verrà redatto, a cura della Provincia di Brindisi, un "verbale di avvio dell'esecuzione del contratto", sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e dall'aggiudicatario, e vistato in segno di conferma dal R.U.P. In tale verbale verranno indicate le prestazioni che l'impresa aggiudicataria deve iniziare ad eseguire immediatamente secondo il programma esecutivo contenuto nel verbale;
In caso di esecuzione anticipata verrà sottoscritto dal R.U.P. e dall'Impresa aggiudicataria apposito verbale di consegna contenente il programma esecutivo di cui sopra;
- ⇒ L'Impresa aggiudicataria deve trasmettere copia delle polizze assicurative contro i danni e di responsabilità civile verso terzi (la mancata presentazione delle polizze assicurative – prima, od al più tardi contestualmente, all'inizio del servizio – farà decadere l'impresa aggiudicataria dall'aggiudicazione);
- ⇒ L'Impresa aggiudicataria deve identificare e comunicare:
 - a. un proprio Responsabile dell'appalto per l'organizzazione e gestione del servizio (e del suo/i sostituto/i in caso di impedimento di quest'ultimo) che governi l'organizzazione e la gestione complessiva del servizio e che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti contrattualmente previsti.
 - b. un recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo il responsabile/i e il suo/i eventuale delegato/i devono essere dotati di telefonia mobile e dovranno essere reperibili, tutti i giorni, negli orari di svolgimento dei servizi e dovranno rendere disponibile un numero di fax.

art. 10 - competenze del responsabile dell'appalto

Il responsabile dell'appalto dovrà essere in grado di supervisionare il personale dell'impresa aggiudicataria impiegato nell'espletamento del servizio, al fine di far osservare i compiti, le funzioni e quanto contrattualmente stabilito; inoltre dovrà



provvedere a predisporre interventi operativi tali da consentire la tempestiva risoluzione di eventuali ed imprevedibili problematiche connesse alla regolare esecuzione del servizio. Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienze rilevate in contraddittorio con il responsabile dell'Appalto e/o suo/i sostituto/i dovranno intendersi fatte direttamente all'impresa aggiudicataria stessa.

Art. 11 – **obblighi dell'impresa aggiudicataria**

1. L'impresa nel rispetto dell'art.4 del vigente C.C.N.L. Multiservizi 19/12/2007 e delle ulteriori norme e disposizioni che disciplinano il passaggio di gestione, è tenuta a rilevare il personale già addetto ai servizi oggetto del presente capitolato alle dipendenze dell'appaltatore uscente, in modo tale da garantire al contempo l'efficienza e l'efficacia del servizio ed adeguati livelli retributivi del personale impegnato. Eventuali notizie ed informazioni in ordine all'appaltatore cessante dovranno essere chieste al responsabile del servizio nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy.

2. L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'Impresa aggiudicataria, la quale deve utilizzare propri mezzi e propri materiali, al fine di garantire lo svolgimento del servizio.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'impresa aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, salva espressa deroga, pena la risoluzione contrattuale di diritto.

L'Impresa è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il Responsabile del Servizio eventuali comportamenti correttivi da seguire in presenza di situazioni, che ne dovessero compromettere la regolarità.

In ogni caso, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto.

Il personale dell'Impresa esecutrice dovrà, pertanto, attenersi alle seguenti regole:

- ⇒ dovrà essere provvisto di eventuali dispositivi di protezione individuale e del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. (qualora necessari);
- ⇒ dovrà indossare indumenti idonei/divisa mantenuti in perfetto stato di pulizia e decoro;
- ⇒ dovrà indossare cartellino di identificazione riportante almeno nome e cognome dell'operatore, l'impresa di appartenenza e la dicitura "servizio di portierato";
- ⇒ dovrà essere sempre provvisto di un documento di identità personale,
- ⇒ dovrà eseguire le operazioni affidate secondo le modalità organizzative stabilite;
- ⇒ dovrà mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dei o altri ed agire in ogni occasione con diligenza professionale come richiesto dal servizio;



- ⇒ dovrà segnalare subito al Responsabile dell'appalto le anomalie eventualmente rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- ⇒ nell'espletamento del servizio non dovrà prendere ordini da persona diversa dal proprio Responsabile;
- ⇒ dovrà essere a conoscenza delle misure di sicurezza come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

3. L'impresa aggiudicataria si impegna espressamente a tenere indenne la Provincia di Brindisi da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

4. L'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Provincia di Brindisi.

5. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare il C.C.N.L. vigente per le aziende esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / Multiservizi relativamente alle categoria operai comuni inquadrati nel II° livello, ad osservare il contratto individuale di lavoro stipulato con i lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'appalto in oggetto e ad osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto – pena la risoluzione del contratto -sollevando la Provincia di Brindisi da ogni responsabilità al riguardo.

La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'impresa aggiudicataria di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dalla Provincia di Brindisi o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'impresa aggiudicataria, che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010.

6. L'impresa aggiudicataria si vincola agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il presente contratto stabiliti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brindisi della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 – personale addetto all'esecuzione del servizio

Il personale addetto al servizio deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa aggiudicataria, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti alla Provincia di Brindisi, all'Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

Per assicurare il corretto svolgimento del servizio l'impresa aggiudicataria si avvarrà del personale assorbito ai sensi dell'art.4 del vigente C.C.N.L. Multiservizi 19/12/2007 e delle ulteriori norme e disposizioni che disciplinano il passaggio di gestione e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.



I dipendenti assorbiti dall'impresa aggiudicataria saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, ed agire con diligenza professionale, al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione del servizio.

Il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio in merito alla organizzazione, alle attività svolte dalla Provincia di Brindisi e a ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del servizio.

E' fatto divieto al personale addetto l'uso di telefoni, fotocopiatrici, computer e di attrezzature in genere (installati presso gli edifici oggetto di servizio) per fini personali.

L'impresa aggiudicataria sarà comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato e dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di notifica scritta da parte del R.U.P. su segnalazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 13 – referenti per l'esecuzione del contratto

I soggetti referenti per l'esecuzione del presente appalto sono da intendersi:

- per la Provincia di Brindisi il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente del Servizio Finanziario, i cui ruoli e mansioni sono di seguito analiticamente descritti, che debbono essere opportunamente interpellati a seconda dei propri ruoli e della proprie competenze;
- per la ditta Aggiudicataria il Responsabile dell'appalto di cui all'art. 10 del presente capitolato.

Art. 14 – responsabile unico del procedimento

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) sono definite dall'art. 6 Legge n° 241 del 1990 e s.m.i. ,dall'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 10 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 15 – direttore dell'esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione /Dirigente del Servizio:

- ⇒ sottoscrive "verbale di consegna della prestazione";
- ⇒ provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- ⇒ assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali;
- ⇒ svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati;
- ⇒ dovrà redigere, in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria, il verbale di avvio di esecuzione;
- ⇒ redigerà apposito verbale di modifica delle prestazioni in tutti i casi di necessità;
- ⇒ segnala al RUP comportamenti non conformi alle prescrizioni del capitolato da parte dei dipendenti della ditta aggiudicataria;
- ⇒ accerta i danni in contraddittorio con la ditta aggiudicataria;



Art. 16 – cauzioni e assicurazioni

A garanzia della corretta esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà prestare idonea cauzione definitiva nella misura di legge, da presentarsi tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Inoltre a garanzia della Provincia di Brindisi per danni relativi a persone o cose, l'impresa aggiudicataria dovrà dunque possedere, per tutta la durata del contratto, un'adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (es. RCT/RCO, ecc.) derivanti dall'espletamento del servizio, copia della quale dovrà essere consegnata al Dirigente del Servizio prima, od al più tardi contestualmente, all'inizio del servizio.

La polizza in oggetto dovrà prevedere i seguenti massimali:

RCT massimale di € 2.000.000,00

La Provincia di Brindisi trasmetterà all'impresa aggiudicataria le richieste, pervenute anche da terzi, di risarcimento dei danni eventualmente subiti, connessi e comunque derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto. L'impresa aggiudicataria provvederà, non appena ricevuta la comunicazione, con apposita dichiarazione, a sollevare la Provincia di Brindisi da ogni responsabilità in caso di danni a terzi.

Le eventuali spese anche giudiziali, che la Provincia di Brindisi dovesse sostenere per i danni provocati dall'impresa aggiudicataria, sono integralmente a carico di quest'ultima, che sarà tenuta prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Ente.

Qualora l'impresa aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento e alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Provincia di Brindisi resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o al risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'aggiudicatario responsabile del danno stesso.

Art. 17 – fatturazioni e pagamenti

Il corrispettivo dovuto per le prestazioni effettuate sarà pagato, a norma di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs 231/2002, a mezzo mandato su fatturazione mensile posticipata, decorrente dalla data di inizio del servizio, previo accertamento della integrale ottemperanza di tutte le condizioni previste dal presente capitolato. Le fatture dovranno pervenire alla Provincia di Brindisi - Settore Servizi Finanziari - Via De Leo, 3 – 72100 Brindisi.

In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei d'Imprese dovrà fatturare l'impresa capogruppo ed i pagamenti saranno effettuati a favore dell'impresa capogruppo. Qualora il servizio venisse svolto per un periodo inferiore a quello indicato, il corrispettivo sarà proporzionalmente ridotto all'effettivo servizio effettuato. Pertanto per poter effettuare questo calcolo oltre al prezzo percentuale di ribasso sulla base d'asta, unica ed invariabile nel tempo, l'offerta dovrà perciò fornire l'indicazione anche del costo orario del servizio.

La Provincia di Brindisi si riserva di stabilire in accordo con l'Impresa aggiudicataria il termine per il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto, termine che:

- si ritiene congruamente proponibile e fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e/o nota di addebito,
- giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura e/o nota di addebito, in caso di non raggiungimento dell'accordo,
- deve intendersi rispettato con l'emissione del mandato da parte della Ragioneria Provinciale.



Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti ed è sin d'ora proposto nella misura pari all'interesse legale (art 1248 cc) vigente pro tempore, senza alcuna maggiorazione.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 della citata Legge.

Il termine per i pagamenti è sospeso qualora la Provincia provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni dalla scadenza del termine stesso, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.

A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine che sarà alla stessa assegnato dalla Provincia, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'Amministrazione si impegna assumere tempestivamente definitive determinazioni.

Nella generalità dei casi, quale data di ricevimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile da parte del Servizio Protocollo Generale della Provincia di Brindisi. A tal riguardo l'impresa si impegna a materialmente produrre e/o comunque trasmettere la fattura, per via postale o con altre modalità, direttamente al Protocollo Generale della sede di via De Leo, n. 3.

Il termine di pagamento delle fatture è sospeso per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

Art. 18 – Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si precisa che:

- 1) l'appaltatore, per conto dell'impresa rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il presente appalto;
- 2) l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brindisi – della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 3) è fatto obbligo per il fornitore di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative all'appalto;
- 4) è fatto obbligo per il fornitore di comunicare le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto 3).

Art. 19 – penali per ritardato adempimento.

La Provincia di Brindisi si riserva l'insindacabile facoltà di applicare, a seguito di dettagliata relazione del Dirigente del Servizio, le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo nell'avvio dell'appalto rispetto al termine stabilito con le modalità previste dal presente Capitolato: 1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale, consecutivo, continuo di ritardo;
- b) in caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali: 0,5 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale, consecutivo, continuo di ritardo.

L'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della fidejussione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termina di



15 (quindici) giorni dall'intervenuta escussione e darne contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante.

Le penali sono applicate dal R.U.P. senza obbligo di preventiva messa in mora dell'Impresa. Delle penali applicate verrà data comunicazione all'impresa aggiudicataria a mezzo di fax o mezzo equivalente. Le suddette penali non esimono l'impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta della Provincia di Brindisi.

Art. 20 – risoluzione del contratto e recesso dal contratto

La Provincia di Brindisi risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- ⇒ cessione del contratto;
- ⇒ in caso di revoca delle autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio;
- ⇒ il venir definitivamente meno in capo all'Impresa aggiudicataria anche di uno solo dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, richiesti per l'ammissione alla gara;
- ⇒ in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'impresa aggiudicataria, fatto salvo il disposto dei commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 ;
- ⇒ in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e la Provincia di Brindisi non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- ⇒ la violazione dell'obbligo di segretezza e di riservatezza previsto dal presente capitolato;
- ⇒ siano state validamente erogate penali per importo superiore al 10% dell'Importo contrattuale netto;
- ⇒ dopo n. 10 inadempienze contrattuali formalmente contestate e definitivamente accertate;
- ⇒ la circostanza che l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente.

La Provincia di Brindisi ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- ⇒ l'impresa aggiudicataria non dia inizio al servizio alla data stabilita (previa applicazione di penale);
- ⇒ l'impresa aggiudicataria sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo e senza autorizzazione della Stazione Appaltante;
- ⇒ l'impresa aggiudicataria rifiuti o trascuri di eseguire, senza giustificato motivo, le disposizioni impartite dalla Provincia di Brindisi;
- ⇒ mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'intervenuta escussione;
- ⇒ subappalto totale o parziale non autorizzato;
- ⇒ inosservanza dell'obbligo di denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali l'Impresa aggiudicataria abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto;



- ⇒ inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il presente contratto stabiliti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche;
- ⇒ mancata comunicazione da parte dell'Impresa aggiudicataria alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brindisi della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa aggiudicataria, la Provincia di Brindisi incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'impresa aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dirigenziale del Dirigente del Servizio Finanziario del quale viene data comunicazione all'impresa aggiudicataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto da parte della Provincia di Brindisi di affidare a terzi i servizi, in danno dell'impresa aggiudicataria inadempiente.

L'affidamento avviene ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/06 s.m.i., ed entro i limiti previsti.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa aggiudicataria inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Provincia di Brindisi rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'impresa aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti della Provincia di Brindisi sui beni dell'impresa aggiudicataria. Nel caso di minor spesa nulla compete all'impresa aggiudicataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

La Provincia di Brindisi può recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse pubblico, in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. "Recesso unilaterale del contratto", previa dichiarazione da comunicare all'impresa aggiudicataria con preavviso di 60 (sessanta) giorni. In tale ipotesi all'impresa aggiudicataria spetta la rifusione delle spese già sostenute per l'esecuzione del servizio, se motivate e dimostrate, il pagamento delle prestazioni già rese e la corresponsione del mancato guadagno nella misura indicata dall'impresa in sede di offerta economica a titolo di percentuale d'utile.

In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Provincia di Brindisi provvederà a recedere dal contratto nei casi previsti dalle seguenti disposizioni: art. 10 – bis della L. 575/1965, art. 1-septies, del D.L. 629/82, convertito nella Legge n. 726/1982, artt. 4, comma 2, 10, comma 2 ed 11, commi 1 e 2 del D.P.R. 252/1998 ed art. 4, commi 4 e 6 del D.Lgs. 490/1994.

Le parti convengono, inoltre, che, intervenuto il recesso dal presente contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, la Provincia di Brindisi provvederà al pagamento della quota di servizio già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite. In tal



caso sorge, altresì, il diritto da parte della Provincia di Brindisi di affidare a terzi i servizi, in danno dell'impresa aggiudicataria alle medesime condizioni sopra precisate.

Art. 21 – rispetto della segretezza e della riservatezza

L'impresa affidataria del servizio si impegna a formare il proprio personale in modo da non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del servizio, le informazioni relative a procedimenti, attrezzature, apparecchi, strutture, ecc., messi a disposizione della Provincia di Brindisi o conosciuti in occasione dell'esecuzione del servizio.

L'impresa affidataria è responsabile nei confronti della Provincia di Brindisi per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza e di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza e di riservatezza, l'impresa è tenuta a risarcire alla Provincia di Brindisi tutti i danni che ad essa dovessero derivare, nelle forme previste dalla legge.

Art. 22 – Subappalto e cessione del contratto

E' ammesso il subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

E' vietata la cessione del contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è l'unico e solo responsabile nei confronti della Provincia di Brindisi dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese la responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali è solidale.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, alle condizioni di cui all'art.118 del D.Lgs. n.163/2006 .

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Sono qui richiamate le disposizioni di cui ai commi da 28 a 34 dell'art.35 del D.L. 4 luglio 2006, n.223 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 4 agosto 2006, n.248.

Art. 23 – foro competente

Il foro competente per l'insorgere di eventuali controversie è quello di Brindisi. Si esclude la competenza arbitrale.

Art. 24 –rinvii normativi

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme in tema di appalti di servizi e forniture.

Si richiamano, altresì, in quanto applicabili le norme del Codice Civile.

